

CVI.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Annunzio d'interpellanza — Votazioni di ballottaggio — Lettura di una proposta del senatore Cefaly — Discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (N. 192) — Parlano nella discussione generale il senatore Frola, il ministro del Tesoro ed il relatore senatore Mezzanotte — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione; senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge — Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e culti, della marina e del tesoro.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro delle poste e telegrafi, così concepita:

« Il sottoscritto interroga il ministro delle poste e telegrafi per conoscere i motivi per i quali egli tollera, contrariamente all'interesse pubblico, che non sia data esecuzione a quanto è prescritto nell'art. 48 del quaderno d'oneri A) facente parte della convenzione per i servizi postali marittimi, approvata con legge 22 aprile 1899, n. 195 ».

Non essendo presente il ministro delle poste e telegrafi, prego il guardasigilli a voler comunicare al suo collega questa domanda di interpellanza, per sapere se e quando intenda rispondermi.

COCCHI-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*.
Mi farò un dovere di comunicare al mio collega delle poste e telegrafi la domanda d'interpellanza del senatore di Camporeale.

Votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazioni di ballottaggio per la nomina:

di due commissari nella Commissione per i trattati internazionali;

di due commissari nella Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti;

di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il senatore segretario Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Lettura di una proposta del senatore Cefaly.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, il senatore Cefaly ha presentato una proposta di legge, che, a termini del nostro regolamento, è stata inviata agli Uffici, dei quali, quattro su cinque, ne hanno autorizzata la lettura.

Ora l'art. 82 del nostro regolamento stabilisce che « nessuna proposta di legge d'iniziativa dei senatori potrà esser letta in pubblica seduta prima che almeno tre Uffici ne abbiano autorizzata la lettura ».

A termini dunque di questo articolo, prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura della proposta del senatore Cefaly.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Art. 103 (*testo attuale*).

La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione, nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

La detta relazione, ove esprima voto favorevole alla validità della nomina, deve essere tampata, distribuita, letta in pubblica adunanza e posta all'ordine del giorno, come è prescritto per le relazioni degli Uffici centrali dall'art. 21 del regolamento.

La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza. In ambedue i casi il Senato delibera a squittinio segreto.

Quando il voto della Commissione sia negativo, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto, e il Senato delibera a squittinio segreto.

Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente; qualora fosse contraria, la comunica al ministro da cui il decreto è controsegnato.

Modificazioni che si propongono.

(Il primo e secondo capoverso, *identici*).

« La relazione deve dire se il voto favorevole è dato all'unanimità o a semplice maggioranza.

« Quando il voto della Commissione sia negativo, o favorevole a semplice maggioranza, la relazione è letta e discussa in Comitato segreto ed il Senato delibera a squittinio segreto.

« Se la deliberazione è favorevole alla validità della nomina, il Presidente la enuncia nella prima seduta pubblica in conformità dell'articolo seguente e senza indicare il numero dei voti; qualora fosse contraria la comunica al ministro, da cui il decreto è controsegnato ».

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Per motivi che non declino, ma che il Senato nella sua alta prudenza comprenderà, pregherei, che qualunque pratica su questo tema sia rinviata dopo le feste natalizie, alla ripresa dei lavori parlamentari.

Soggiungo che si tratta di ragioni del momento, e non di merito, che mi hanno mosso a fare questa proposta.

NEGROTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTO. Onorevoli colleghi, se non ho mal compreso, l'oratore che ha parlato testè ha proposto che la discussione delle proposte modificative al regolamento sia rinviata a dopo le feste natalizie.

M'ingannerò, ma credo che stante la circostanza che abbiamo avuto la nomina di trenta nuovi senatori, il rinviare a dopo le feste natalizie significherebbe che per coloro che stanno per entrare in Senato restano esclusi dalla riforma proposta, testè, dal nostro onor. collega Cefaly.

Io invece proporrei che questa discussione avvenisse nel tempo più breve possibile, e pregherei l'onorevolissimo nostro presidente a voler fissare il giorno.

PRESIDENTE. Non paleserò la mia opinione su questa questione; chiedo soltanto al proponente di voler dire quando creda di svolgere la sua proposta. Il Senato poi delibererà.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY. Auzi tutto devo far notare che queste modificazioni al regolamento sono state da me presentate l'anno scorso. Ciò spiegherà come presentemente debba importarmi poco che passi ancora qualche mese e forse pure un altro anno prima che siano discusse ed approvate dal Senato.

Ora noi ci troviamo di fronte ad una proposta di rinvio a dopo le ferie natalizie fatta dall'onorevole Guarneri per ragioni di alta opportunità, che veramente non capisco; e ad un'altra proposta del senatore Negrotto che ritiene opportuno di discutere subito le modificazioni, perchè le giudica urgenti.

Da parte mia sono a disposizione del Senato tanto che si vogliano discuterle subito, quanto che le si vogliano rimandare a dopo Natale e

mi rimetto completamente a quella qualunque risoluzione, che il Senato, nella sua saggezza, crederà di adottare.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Il senatore Guarneri vorrà essere persuaso della somma mia deferenza a tutto quanto egli può proporre, ben sapendo io come sempre si ispiri alle più alte considerazioni di patriottismo; ma, per quanto grande possa essere l'ossequio mio alle sue proposte, consenta di non essere secolui oggi d'accordo.

Il senatore Guarneri, con la prudenza che lo distingue, non volle dire le ragioni per le quali chiedeva il rinvio al Senato; ma questo appunto nasconde una ragione politica, ed io considero che la supposta ragione politica sparisca completamente davanti all'affermazione fatta dall'onor. Cefaly che la sua proposta data già da un anno.

Ora, o signori, se nel sistema adottato per le convalidazioni non fossero sorti gravissimi inconvenienti, io non avrei nulla a dire.

Il Senato ricorda come nell'anno scorso si sia fatta una modificazione al suo regolamento; modificazione che io non esito a dire molto affrettata perchè i senatori non ebbero copia delle proposte nuove, da confrontare coll'antico regolamento, onde portare qui le loro convinzioni ben maturate.

Molti seppero a cosa fatta essersi mutato il Regolamento, e la conseguenza di ciò fu l'applicazione dello scrutinio segreto alle nomine di senatori. Forse in quel momento non si era pensato alle tassative prescrizioni dell'articolo di Regolamento che regola lo squittinio segreto. E così avvenne, che deplorandosi la dichiarazione del numero dei voti riportati, chi aveva l'onore di presiedere il Senato ebbe un giorno a dire: Se nessuno si opporrà, io proclamerò il risultato del voto con le parole: « Ammesso o non ammesso ». Così sarebbe stata correttissima la formola, se un senatore non fosse sorto a dire: « No; si deve applicare l'articolo 66 e questo impone la proclamazione del numero dei voti ».

Ora, onor. senatore Guarneri, crede proprio che sia nel decoro e prestigio del Senato, il pubblicare il numero dei voti quando si proclama la convalidazione dei senatori?...

PRESIDENTE. Mi permetta onorevole senatore Di Sambuy, in questo modo ella entra nel merito della questione.

DI SAMBUY. Taccio immediatamente.

Il presidente ha ragione, e se sull'argomento ho detto forse troppo, è unicamente perchè ho la profonda convinzione che questo incidente debba essere risolto subito, trattandosi di una questione di regolamento interno che non è in nessun modo questione politica.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque due proposte: una del senatore Guarneri il quale, come il Senato ha inteso, propone che la discussione delle modificazioni al regolamento, presentate dal senatore Cefaly, sia rinviata al giorno successivo alle vacanze natalizie; l'altra del senatore Negrotto il quale, mi sembra, non fa proposte decise, ma vorrebbe che fosse oggi stesso stabilito il giorno in cui debbano svolgersi le modificazioni al regolamento concrete dal senatore Cefaly...

NEGROTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. Io ho detto che mi rimetteva a quanto avrebbe stabilito il presidente, ben inteso sentito il Senato; ripeto però che mi parrebbe una sconvenienza, specialmente verso l'onorevole collega proponente, il rinvio delle proposte riforme al regolamento a dopo le feste natalizie.

PRESIDENTE. Sta bene; ma è necessario, per poter venire ai voti, proporre il giorno in cui debbano svolgersi le riforme al regolamento...

DI SAMBUY. Propongo che lo svolgimento abbia luogo martedì prossimo venturo.

PRESIDENTE. Ora che abbiamo due proposte concrete, verremo ai voti; noto che la priorità spetta a quella del senatore Guarneri.

Metto ai voti la proposta del senatore Guarneri, e cioè che lo svolgimento delle modificazioni al nostro regolamento, delle quali si è data lettura, sia rinviata alla prima seduta successiva alle vacanze natalizie.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta Guarneri è approvata).

Rimane dunque fermo che la proposta del senatore Cefaly sarà discussa nella prima seduta successiva alle ferie natalizie.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (N. 192).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 192).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Io dirò pochissime parole su questo disegno di legge.

Innanzitutto dichiaro che sono favorevole alle disposizioni proposte all'esame nostro, disposizioni che si presentano come una necessità per molti comuni e per molte provincie.

Questo disegno di legge, inoltre, è il frutto di ripetuti studi per parte di vari ministri del tesoro, e viene al Senato con un'accurata, chiara e precisa relazione della Commissione di finanza, che per mezzo del suo relatore, l'onor. Mezzanotte, ne raccomanda l'approvazione.

Io mi limiterò a brevissime osservazioni piuttosto in via di raccomandazioni relativamente alle disposizioni comprese nel disegno di legge ed ai suoi effetti, che in linea di proposte speciali.

Questa legge rispecchia la situazione di vari comuni e provincie, i quali furono costretti o da bisogni locali o anche da leggi dello Stato a fare e sopportare spese che erano superiori alle loro risorse; quindi la necessità che a un dato momento lo Stato intervenga per facilitare i pagamenti che da molti anni gravitano sul tesoro.

Ciò detto, è inutile indagare le cause che originarono tale disagio, perchè purtroppo possiamo dire che le leggi nostre sovente spronavano gli stessi comuni e le stesse provincie a fare spese superiori alle loro risorse.

Questo è il prodotto della nostra legislazione relativamente agli enti locali.

Ora il disegno di legge provvede al passato, provvede ad una giusta liquidazione per sgom-

brare il tesoro da questa massa di partite che da lungo tempo stanno attendendo la loro estinzione.

Ma per l'avvenire che cosa si farà? Approvando queste disposizioni noi non abbiamo il dovere d'assorgere a quanto si farà per l'avvenire? Sarà provveduto accchè questi arretrati non si ripetano?

Non è il caso oggi discutendo e approvando questo disegno di legge di richiamare l'attenzione del Governo, sulla necessità da tanto tempo riconosciuta dell'ordinamento delle finanze locali, dei comuni e delle provincie e sovra una maggiore vigilanza e su una maggiore tutela dei comuni e delle provincie che purtroppo si possono dire in parte abbandonati a loro stessi?

Perciò non possiamo ora lasciar passare questo disegno di legge senza invitare il Governo e senza richiamare la sua attenzione sulla necessità di provvedimenti, perchè non si vadano ripetendo questi arretrati, perchè non ci troviamo in seguito di fronte ad uno stato di cose che il Governo sarà poi chiamato nuovamente a risolvere. Questa è la prima raccomandazione che io rivolgo al ministro del tesoro in particolare ed a tutto il Governo.

Certamente la questione è grave; il Senato si è più volte occupato, coll'altro ramo del Parlamento, di questa importantissima questione; ma io credo che sia oggi giunta l'occasione di affermare la necessità di risolverla alfine; e ciò detto, scendo ad altre brevissime raccomandazioni. Trovo nel disegno di legge, nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento e nei documenti che vennero uniti in appoggio, che alcune provincie ed alcuni comuni sono in debito verso il tesoro di partite di pochissima importanza, di pochissime centinaia o migliaia di lire.

Basta verificare l'elenco annesso al progetto per vedere provincie floride, verso le quali sarebbe sufficiente esercitare un'attiva sorveglianza per parte dello Stato, o delle amministrazioni governative, per evitare che più a lungo queste partite di così poca importanza rimangano nei loro bilanci. Quindi credo che per dette somme non si possa e non si debba (anche per evitare un altro cumulo di affari e di liquidazioni) applicare la presente legge.

Il relatore nella sua chiarissima relazione

accennò pure a questa circostanza sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro del tesoro.

E in ultimo io trovo giustamente detto nella relazione che in questo disegno di legge si fa troppo esclusivo fondamento, come criterio per decidere della situazione economica di una provincia, sulla sovrimposta provinciale per applicare le disposizioni che stiamo esaminando, ed in ciò mi associo perfettamente alle considerazioni espresse.

La sovrimposta sia provinciale o comunale è certamente uno degli elementi più sicuri per applicare le disposizioni che sono contemplate nel disegno di legge; ma vi sono altri elementi che concorrono a formare la situazione economica di un dato paese, di una data provincia, di un dato comune.

Quindi raccomanderei, in quanto sia possibile, pur approvando questo disegno di legge, che nelle disposizioni regolamentari si tenga anche conto degli altri criteri indicati nella relazione della Commissione di finanza, e che io per brevità non sto più a ripetere.

Quindi, riassumendo, io raccomando essenzialmente che il Governo eserciti un'attiva sorveglianza perchè non si verifichino ulteriori arretrati, presentando all'uopo provvedimenti legislativi per un migliore ordinamento delle finanze locali e delle spese, che incombono ai comuni e alle provincie, e per la revisione delle spese obbligatorie indicate all'art. 8; che il Governo provveda che le partite di debiti di minore importanza siano esatte senza le suddivisioni in rate portate dalla presente legge; infine che possibilmente si tenga conto degli altri elementi, che, all'infuori della sovrimposta, concorrano ad influire sulla situazione economica di un'amministrazione locale, ed a costituire la graduatoria, di cui all'art. 2 del presente disegno di legge.

Non aggiungo altro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Comincio col ringraziare l'onor. Commissione di finanze della sua adesione al presente disegno di legge, e ringrazio pure l'onor. Frola della sua dichiarazione, di voler dare voto favorevole.

È quasi superfluo che un ministro del tesoro

dichiari di dividere completamente il desiderio espresso dal senatore Frola; che cioè gli enti locali non assumano impegni di spese tali, da crear loro gravi difficoltà quando sono chiamati a corrispondere allo Stato le quote ad essi spettanti. Ma disgraziatamente troppo di sovente avviene in proposito una contraddizione poco opportuna. Sino a che si tratta di proclamare *in teoria*, che non bisogna spendere al di là dei mezzi, che si possiedono, che si deve evitare di impegnare troppo largamente l'avvenire, tutti ci troviamo d'accordo. È una voce unanime, che dice: di debiti e di impegni ne abbiamo anche troppi, dobbiamo fare economia, e non incontrare nuovi oneri. Ma quando si manifesta il desiderio di un'opera, che interessi direttamente uno od altro ente locale, allora i buoni propositi sfuggono, non si bada più nè se la spesa sia davvero urgente o di grande utilità, nè se ecceda i mezzi che si hanno disponibili: non mancano mai nè ragioni, nè argomenti più o meno speciosi per dimenticare le buone teoriche, e si finisce col metterle da parte. Più tardi, quando arriva il momento di pagare, incominciano i lagni, e si vorrebbe magari che lo Stato nulla più chiedesse. È vero che, in compenso, si torna ad affermare la necessità di esser parsimoniosi, e di non accrescere gli aggravi, ma come ben vede il senatore Frola, è un compenso assai magro. Per quanto dipende da me posso assicurare il Senato e l'onor. senatore Frola che la mia opera si esercita costantemente, con tutta la energia di cui sono capace, per porre ostacolo alla tendenza eccessiva di nuove spese, ma confesso che non sono molto lieto dei successi del mio apostolato.

Anche nel momento attuale assisto ad una rifioritura di domande e di bramosie di spese d'ogni sorta, che davvero è inquietante.

Ad ogni modo assicuro che persisterò nel mio indirizzo con la maggiore buona volontà.

Un grave problema ha toccato il senatore Frola, quello cioè che il Governo provveda ad una sistemazione dei così detti tributi locali. È un desiderio molto facile ad esprimere, ma altrettanto difficile a realizzare.

Il sistema tributario, sia dello Stato sia degli enti locali, è già spinto a tale intensità, a tale pressione di aggravi che il modificarlo riesce un problema della massima difficoltà. Non si sa

più dove attingere, a quali redditi diversi, a quali ricchezze nuove toccare, chè tutto e tutti sono già aggravatissimi.

Ciò non vuol dire che il problema di una migliore sistemazione dei tributi locali debba essere abbandonato, e verrà tempo opportuno per riprenderlo in esame. Però la sua soluzione dovrebbe trovarsi, in buona parte almeno, nel dare allo Stato una maggiore azione di tutela verso gli enti locali.

Ora, anche in questo, *teoricamente*, siamo tutti, o quasi tutti, d'accordo; ma il giorno, in cui da parte del Governo si venisse a proporre una restrizione qualunque alle autonomie locali, sarebbe una vera insurrezione e la proposta cadrebbe. A mio avviso, il rimedio principale dobbiamo attenderlo da una migliore educazione alla vita pubblica, e forse a questa educazione gioveranno le conseguenze dell'indirizzo finora seguito, delle quali tanto ci lagniamo.

Quanto alle partite di debito di piccola importanza, mi rincresce di avere avuto la relazione della Commissione di finanze soltanto pochi minuti prima di entrare al Senato, e di non aver quindi avuto il modo di alcuna indagine. Tuttavia mi sembra inverosimile che Enti importanti, quali sono le provincie che apparirebbero in arretrato per debiti di pochissima entità, non possano soddisfarli, ed abbiano bisogno di ricorrere a rateazioni di più anni per pagare alcune centinaia o migliaia di lire. Deve trattarsi piuttosto di partite non liquide, od in contestazione.

Ma certo sta nell'interesse degli stessi enti locali, che appariscono debitori di così minime somme, di liquidarle e farne il pagamento senza sottoporsi a tutte quelle formalità, soprattutto di delegazioni di sovrimposta, che sarebbero richieste per avere le facilitazioni predisposte dal disegno di legge.

L'ultima osservazione fattami dal senatore Frola, è più grave, e soprattutto d'indole delicata, e spero che nel suo apprezzamento avrà concorde il giudizio del Senato.

Io non ammetto facoltà di arbitrio nel potere esecutivo, ed il presente disegno di legge tende precisamente a togliere quelle disparità di trattamento che in addietro potevano forse verificarsi. Quindi, onorevole senatore Frola, non posso dare la menoma promessa di allontanarmi, nell'esecuzione della legge, da quei

criteri tassativi che la medesima prescrive e che sono di natura aritmetica.

La legge stabilisce un sistema automatico di rapporti tra il debito e l'ammontare della sovrainposta, di cui possono disporre gli enti locali e da tale rapporto il ministro non può nè deve decampare.

Del resto il fatto della rateazione dei pagamenti lungo un periodo di tempo che da dieci può arrivare a cinquant'anni rimedia già alle difficoltà di cui si preoccupa il senatore Frola, e si era già preoccupato il diligente relatore della Commissione di finanze.

Piuttosto credo che in un punto della esecuzione della legge può intervenire un equo e ragionevole apprezzamento del ministro, cioè nel fissare il valore che si deve attribuire a quella parola *convenzione* che è scritta nell'articolo 7.

Invero lo Stato non ha con enti locali vere e proprie convenzioni di rateazione, e sarebbe anzi questione giuridica difficile a risolvere, se queste vere e proprie convenzioni avessero potuto venire stipulate dal solo potere esecutivo. Però esistono verso parecchi enti locali dichiarazioni del Governo, per le quali si accorda agli enti stessi di pagare i loro debiti con una determinata rateazione.

Io credo che queste dichiarazioni, quando esistano in modo formale e scritto, e non dipendano nè da risposte date privatamente, nè da dichiarazioni fatte a voce, debbano essere rispettate.

Questo è l'apprezzamento che faccio della parola *convenzioni*, inquantochè ritengo che riuscirebbe contrario allo spirito della legge il negare il beneficio di una rateazione anche maggiore di quella che ora è contemplata nel disegno in esame, semplicemente per il fatto che le concessioni accordate precedentemente non risultano da un atto autentico, stipulato colle forme più rigorose della procedura civile.

Spero che queste dichiarazioni avranno soddisfatto il senatore Frola, e lo conforteranno ancor più nel suo intendimento di dare il voto per l'approvazione del disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Per verità, dopo il discorso dell'egregio amico, senatore Frola, e quello dell'onorevole ministro del tesoro, io non

avrei ragione d'interloquire, poichè entrambi accettano non soltanto il disegno di legge come è ora proposto, ma ancora tutte le considerazioni esposte nella relazione della Commissione di finanze; e piuttosto potrei temere che le mie parole non facciano sorgere quei dubbi che nessuno ha sollevato.

Pure, mi corre l'obbligo di ringraziare il senatore Frola delle gentili espressioni dirette al relatore e dell'autorevole sostegno che ha dato alle osservazioni della Commissione, e di meglio chiarire la parte di queste, che ha formato il tema del discorso del senatore Frola e delle risposte del ministro del tesoro. Certamente nessuno può desiderare una ripetizione del fatto eccezionale a cui si provvede con questo disegno di legge, e quindi tutti siamo d'accordo che i provvedimenti proposti oggi al Senato sono determinati e giustificati da una condizione eccezionale di fatto. Il senatore Frola ed il ministro del tesoro ne hanno data una certa spiegazione, nella quale io convengo.

Dirò ancora che effettivamente qui abbiamo tre maniere di arretrati di debiti degli enti locali. Una dipende, come ha detto il ministro del tesoro, da ragioni di contabilità, e le partite relative a quella categoria di arretrati trovano la loro giustificazione anche in certe negate compensazioni che le provincie ed i comuni credono di doversi fare con partite di cui lo Stato è debitore.

Questa è la parte minore, ed io credo che per questa si trovi il modo di provvedere nella stessa legge, con i limiti che sono stati dati al ministro del tesoro nel periodo relativo a quegli arretrati che non superano la metà della sovrimposta, a termini dell'art. 2.

La seconda categoria riguarda gli arretrati, alquanto più considerevoli di quelle provincie per le quali si sono decretate opere rilevanti, cagione di oneri soverchianti le loro forze.

L'ultima comprende le provincie (son 9 o 10) che rappresentano il debito maggiore, derivante da sorprese sbalorditorie nei conti supplementari relativi a strade costruite a cura dello Stato.

A queste due ultime categorie è volto specialmente il disegno in esame, e niuno potrà negare che, in vista e della importanza del debito e della sua origine, non meritino i mag-

giori riguardi dallo Stato che fino ad un certo segno ne è responsabile.

L'onor. ministro del tesoro ha detto che con questa legge gli si impone un criterio ch'egli deve applicare. Certamente; ma gli si dà anche un potere discrezionale, perchè vi si stabiliscono dei periodi, in cui c'è il termine minimo ed il termine massimo. Tra questi due termini l'onor. ministro del tesoro deve applicare la legge con quegli altri criteri supplementari di cui ha fatto cenno la relazione, e di cui ha parlato il senatore Frola.

Non discorrerò del riordinamento tributario perchè su questo argomento non ho mandato della Commissione permanente di finanza. Per mio conto individuale accennerò soltanto che oramai qualcosa pure occorrerà fare al riguardo. Comprendo le gravi difficoltà messe innanzi dal ministro del tesoro.

Ma l'onor. ministro del tesoro sa i disordini che si sono verificati, e l'urgenza di provvedere. A prescindere da accrescimento di entrate, sempre utile riuscirebbe un riordinamento delle spese e delle entrate.

Per le spese uno spreco indubbiamente si verifica a cagione della inesatta loro divisione tra lo Stato e gli enti locali; per l'entrate è assai nocivo il disquilibrio tra le diverse categorie di contribuenti, segnatamente a riguardo della provincia che non vive d'altro che di sovrimposta fondiaria. Finalmente quanto alla tutela non credo che sarebbe proprio il caso di aggravarla su tutti i comuni, ma di adeguarla alla diversa loro importanza, e all'uopo credo che il Senato in questi giorni sarà chiamato a discutere un disegno di legge, che farà sì che l'argomento possa essere valutato sotto tutti gli aspetti.

Fatte queste rapidissime considerazioni generali, ritorno alla legge in esame, e dico che accetto di buon grado, a nome della Commissione permanente di finanze, l'adesione che il ministro del tesoro ha dato alle osservazioni che si leggono nella nostra relazione in quanto alle convenzioni, delle quali parla l'art. 7.

È evidente che convenzioni vere e proprie non si potevano stipulare fra il ministro del tesoro e gli enti locali, perchè ostava la legge del 1862, che regolava l'inadempimento degli enti locali pei debiti verso il tesoro; quindi una convenzione contro la legge non sarebbe

stata possibile. Trattasi di accomodamenti provvisori, che l'onorevole ministro del tesoro ed i suoi predecessori hanno fatto assai bene a concludere con gli enti locali, con la condizione implicita od esplicita della durata loro fino alla promulgazione della legge che oggi discutiamo, poichè molto tempo è passato da che si è presentato il primo disegno di legge relativo a questo argomento, ed intanto qualche cosa si è pure versata a questo titolo nelle casse dello Stato; e queste sono le convenzioni di cui parla l'art. 7, perchè esso non poteva riconoscere uno stato di cose che fosse stato contrario alle leggi vigenti. In questo modo la Commissione di finanze ha interpretato l'art. 7, ed è lietissima che l'onorevole ministro del tesoro aderisca pienamente alla interpretazione della Commissione permanente di finanze, mediante dichiarazioni, di cui prende atto. Credo di non dover aggiungere altro.

FROLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Ho chiesto la parola unicamente per ringraziare l'onorevole ministro del tesoro delle dichiarazioni fatte sui tre punti sui quali mi sono permesso di richiamare la sua attenzione.

Quanto alle partite di minore importanza siamo perfettamente d'accordo, ed è giusto che per evitare ulteriori complicazioni si veda di esigerle senza applicare la legge.

Così pure come spiegò l'onorevole relatore, quando io accennava agli altri criteri che concorrono a costituire la graduatoria di cui all'art. 2, io intendeva appunto riferirmi a quella latitudine che è ammessa nei vari periodi fissati nella graduatoria suddetta, concordando perfettamente con lui, sul bisogno di dare specialmente al ministro del tesoro poteri chiari e determinati per ogni evenienza, per una rigorosa applicazione della legge.

Rimane l'altro punto che è il più importante.

L'onorevole ministro del tesoro sostanzialmente ha pure concordato con me, che cioè presentandosi una legge che vuole ovviare a dei mali bisogna pensare pure ad evitare che questi mali si possano ripetere per l'avvenire. Ed il momento opportuno era appunto a me sembrato quello in cui si discute e si approva la presente legge; invitando il Governo a riflettere alla condizione anormale in cui si tro-

vano i comuni e le provincie per vedere sia con un attiva vigilanza, sia, occorrendo, con provvedimenti legislativi parziali, che i lamentati mali non si rinnovino.

Sono pure d'accordo con quanto ha dichiarato l'onorevole ministro del tesoro sulla maggiore tutela degli enti locali e di ciò discuteremo maggiormente quando verrà e mi auguro prossimamente, il disegno di legge che sta all'esame del Senato, e mi onoro appunto di far parte della Commissione che deve studiarlo.

Ma frattanto occorre che l'attività delle Amministrazioni centrali s'eserciti in modo che non si verifichino quegli inconvenienti che si devono togliere di mezzo col presente disegno di legge.

Quando vediamo spese che lo stesso Governo deve ora dichiarare che non si dovevano fare; quando vediamo essere necessaria una revisione delle stesse spese obbligatorie per vedere se i bilanci e le condizioni degli enti locali possano farvi fronte, com'è detto all'art. 8, è lecito dedurre la conseguenza che sono indispensabili provvedimenti efficaci affinchè non si ripetano questi disegni di legge, che si cumulino altri arretrati e che le spese dei comuni siano conformi alla loro situazione economica.

È vero ciò che disse il ministro del tesoro che non si sa più dove far ricorso per quanto si riferisce alle sorgenti finanziarie delle provincie e dei comuni. Ma questo è un inconveniente di fatto degno di studio, dal quale però non possiamo dedurre che la nostra attenzione non debba esser portata sui provvedimenti di cui ho fatto cenno per vedere d'ovviare anche a quanto accennò l'onorevole ministro.

Quindi ringrazio il signor ministro del tesoro delle sue dichiarazioni e mi auguro che i fatti vi corrispondano e che si possa venire in efficace aiuto della maggior parte dei nostri comuni e delle nostre provincie. (*Approvazioni*).

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. È dunque chiarito che le raccomandazioni dell'onorevole senatore Frola e della Commissione di finanze del Senato si limitano a chiedere al Governo che l'apprezzamento delle considerazioni per il ratizzo dei debiti arretrati indicati nella relazione, sia ristretto alla concessione di un tempo

più o meno breve, ma sempre nei confini di tempo tassativamente indicati dalla legge. In questi termini mi dichiaro perfettamente dello stesso avviso. Nelle altre questioni mi pare che questo non sia il tempo di discorrerne a fondo. Soltanto osservo che l'art. 8 che fu citato dal senatore Frola è già per se stesso indice delle tendenze del Governo.

Infatti, con questo articolo si dà affidamento indiretto che impulsi nuovi da parte dello Stato, per spingere gli enti locali a spese ulteriori, non vi saranno.

È del tutto contraria ad una tale tendenza quella facoltà che si chiede di poter derogare alle spese che già per le leggi esistenti sono obbligatorie, sia per lo Stato, sia per gli enti locali. È una semplice facoltà: ma io sono dispostissimo a valermene, quando ve ne sia la convenienza; e chiudo le mie brevi parole col l'augurio che anche gli enti locali approfittino il più largamente possibile di questa facoltà che dalla legge nuova sarà ad essi conferita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo più tardi alla discussione degli articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Intanto dichiaro chiusa la votazione di ballottaggio.

Procederò ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che saranno incaricati di procedere allo spoglio delle schede.

Per la Commissione per i trattati internazionali risultano scrutatori i signori senatori: Massarucci, Di San Giuseppe e Vacchelli;

Per la Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, i signori senatori: Mezzacapo, Carta-Mameli e Mariotti;

Per la vigilanza sulla circolazione sugli Istituti d'emissione, i signori senatori: Paternostro, Scelsi e Durante.

I signori scrutatori sono pregati di procedere subito allo spoglio delle schede, perchè si possa fare la proclamazione degli eletti nella seduta d'oggi.

Ripresa della discussione del disegno di legge « Sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato » (N. 192).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge di cui testè è stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Rileggo l'articolo 1°.

Art. 1.

Sono condonati gli interessi di mora *a tutto il 30 giugno 1901* rimasti finora insoluti, sulle somme dovute allo Stato dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'art. 1 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 759.

Dal 1° luglio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4 per cento all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da provincie, comuni, consorzi ed altri enti ed Istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtù di leggi, di decreti e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.

(Approvato).

Art. 2.

È fatta facoltà al Governo del Re mediante decreto ministeriale di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 30 giugno 1901 e non versate per quote di rimborso e di contributi contemplati nella presente legge col seguente criterio tassativo:

Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 10 anni.				
Id.	a 2 volte	id.	id.	15 id.
Id.	3	id.	id.	20 id.
Id.	4	id.	id.	25 id.
Id.	5	id.	id.	30 id.
Id.	6	id.	id.	35 id.
Id.	7	id.	id.	40 id.
Id.	8	id.	id.	45 id.
Id.	oltre 8 volte	id.	id.	50 id.

I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.

(Approvato).

Art. 3.

A garantire la puntualità dei versamenti, sopra richiesti dell'Amministrazione del tesoro e in conformità alla legge 19 aprile 1872, n. 759, le provincie, i comuni e gli altri enti debitori dovranno rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovrimposte o in deficienza di queste sovra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali verrà ripartito il pagamento del debito prorogato ai termini dell'articolo 2 della presente legge.

Le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'ente debitore andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime di debito, e a liberare, per un eguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

(Approvato).

Art. 4.

Ai versamenti delle sovrimposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, e in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione e il versamento dei cespiti relativi.

Se, ciò malgrado, l'ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gli interessi di mora in ragione del 5 per cento.

(Approvato).

Art. 5.

I prefetti vigileranno a che vengano iscritti nei bilanci comunali e provinciali, i fondi occorrenti ai contributi contemplati dalla presente legge.

In mancanza di tale iscrizione, i prefetti sospenderanno l'esecuzione delle deliberazioni con cui vennero approvati i bilanci, e richiameranno le Giunte provinciali amministrative a provvedere d'ufficio.

(Approvato).

Art. 6.

Gli enti che, in base alla presente legge, otterranno di pagare il loro debito in diverse annualità, e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualità già convenute.

Sulle somme così soddisfatte in anticipazione sarà accordato agli enti debitori un abbuono del 4 per cento all'anno in ragione scalare, da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.

(Approvato).

Art. 7.

Le provincie, i comuni, i consorzi ed altri enti che abbiano ottenuto dal Governo con convenzioni speciali condizioni più favorevoli, o repute da essi più favorevoli di quelle che verrebbero loro concesse in applicazione della presente legge avranno diritto di tener ferme le convenzioni precedenti.

Qualora poi gli stessi enti debitori che avessero speciali convenzioni, rimanessero morosi per due annualità consecutive maturate, saranno anch'essi soggetti alle disposizioni dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo procedendo alla sistemazione dei crediti del tesoro contemplati dalla presente legge, esaminerà se l'esecuzione di taluna opera pubblica obbligatoria già decretata possa imporre agli enti locali oneri non proporzionati alle loro risorse.

Il Governo potrà revocare la esecuzione di detta opera o la sua continuazione, quando non risulti di vera necessità, ed in seguito all'assenso degli enti i quali rappresentino la maggiore interessenza.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Ora mi consenta il Senato una breve avvertenza sui nostri lavori legislativi.

Non abbiamo nulla da mettere all'ordine del giorno per domani; quindi il Senato dovrà essere convocato per lunedì. Ma io prego caldamente i signori relatori di disegni di legge a voler sollecitare il loro lavoro. Parmi che importi molto alla dignità del Senato il non lasciare in sospenso progetti di legge, che da qualche tempo sono sottoposti al suo esame. Mi permetto di accennare a questi:

« Modificazioni alla legge 7 aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni ». So che l'onorevole relatore ha fatto i debiti uffici presso il Governo, ma non ha ricevuto le risposte che desidera.

« Modificazioni alla legge 19 luglio 1862 sui cumuli di impieghi, di assegni e di pensioni ». Mi risulta che l'onorevole relatore se ne occupa alacramente, cosicchè presto potremo avere la relazione.

Abbiamo poi altri progetti, come il « Ruolo organico degli ispettori scolastici e quello dei regi provveditori agli studi » per i quali pare che l'onorevole ministro della pubblica istruzione non intenda guari darvi seguito. Se così è, io credo che il miglior sistema sarebbe quello di presentare dei decreti reali per ritirarli; ma non lasciar dire, come si è detto, che il Senato non se ne occupa.

Altri disegni di legge sono i seguenti: il primo per « Riforma delle funzioni delle autorità governative ed amministrative nelle provincie »; ed il secondo: « Divisione de' comuni in classi agli effetti della tutela - Consorzi facoltativi - Vigilanza ». Sono due argomenti gravissimi. Ma mi risulta che i relatori hanno già in pronto le relazioni, sicchè potrà iniziarne presto la discussione in pubblica seduta.

Vi è poi il progetto di legge: « Disposizioni per la repressione dei delitti anarchici ». Il relatore dell'Ufficio centrale si è rivolto al Governo, ed il Governo ha risposto che intendeva ritirare il progetto di legge, ma questo finora non è stato ritirato. Il Governo saprà quello che crede di dover fare: noi non siamo quindi responsabili se non lo si discute.

Del progetto di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università ed Istituti su-

periori », il relatore si occupa alacramente, e spero potrà mettersi d'accordo col ministro della pubblica istruzione in modo che il progetto possa essere presto esaminato e discusso dal Senato.

Finalmente abbiamo due disegni di legge, per i quali non fu ancora nominato il relatore. Il primo è il seguente: « Disposizioni sugli Istituti di educazione per l'infanzia »; ed il secondo è: « Aggregazione dei comuni di Pietrabbonante e San Pietro Avellana al mandamento di Carovigno ».

Per entrambi questi progetti pregherò i presidenti degli Uffici centrali di voler radunare gli Uffici stessi e procedere alla nomina dei relatori.

Queste sono le condizioni di lavoro in cui si trova il Senato e che io ho creduto bene di accennare, perchè ciascuno abbia la parte di responsabilità che gli spetta.

Domani, ripeto, non vi sarà seduta, non essendovi materia all'ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina di due commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42

Il senatore Vacchelli ebbe voti	66
» Mezzanotte	33
» Visocchi	28
» Colombo	17

Proclamo eletti i senatori Vacchelli e Mezzanotte che ebbero il maggior numero dei voti.

Nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	81
Maggioranza	41

Il senatore Colombo ebbe voti	61
» Blaserna	14

Proclamo eletto il senatore Colombo che ebbe il maggior numero di voti.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1901

Nomina di due commissari nella Commissione per i Trattati internazionali:

Senatori votanti 82
Maggioranza 42

Il senatore Visconti-Venosta ebbe voti 53
» Vitelleschi 44
» Fava 44
» Paternò 12

Proclamo eletti i senatori Visconti-Venosta e Vitelleschi, quest'ultimo per ragioni di età, essendo più anziano del senatore Fava.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 2 dicembre alle ore 15:30

I. Interpellanza del senatore Vitelleschi al Presidente del Consiglio sopra alcune disposizioni contenute nel nuovo regolamento circa le

attribuzioni del Presidente e del Consiglio dei ministri.

II. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato (N. 192).

III. Discussione del disegno di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

La seduta è sciolta (ore 17 e 10).

Licenziato per la stampa il 4 dicembre 1901 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche